



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28/06/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 6 AL PRGC

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
FARCOZ GABRIELLA	SINDACO	X	
VALLET MICHEL	VICE SINDACO	X	
COCCO ELENA	ASSESSORE	X	
POMAT MONIQUE	ASSESSORE		X
ZANNONI BARBARA	ASSESSORE		X
VITTAZ ALDO	CONSIGLIERE	X	
ROLLANDIN NADIR	CONSIGLIERE	X	
DUCLOS CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONETTI LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
CAGNINEY JENNY	CONSIGLIERE	X	
CHEILLON FULVIO	CONSIGLIERE		X
BIONAZ ERIK	CONSIGLIERE		X
PARISI FABIO	CONSIGLIERE	X	
JOVIAL AROLDI	CONSIGLIERE		X
VEVEY STEFANIA	CONSIGLIERE		X
Totale		9	6

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. RENE' REY

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FARCOZ GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE N. 24/2018 DEL 28/06/2018

APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 6 AL PRGC

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 6 AL PRGC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26 settembre 2008 avente ad oggetto: “Adozione testo preliminare della variante sostanziale di adeguamento del piano regolatore generale comunale”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19 febbraio 2009 con la quale è stato adottato il testo definitivo della variante generale al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 11 del 06.04.1998, per l’adeguamento al Piano territoriale paesistico e alla legge regionale n. 11/1998;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2391 del 28 agosto 2009 con cui è stata approvata la proposta di modificazioni da sottoporre al parere di questo Comune per l’introduzione delle medesime nella variante sostanziale generale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 1° ottobre 2009 avente ad oggetto: “Accoglimento delle proposte di modifica della variante generale al P.R.G.C di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2391 del 28/08/2009”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31 marzo 2010 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al P.R.G.C. non costituenti variante”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22 dicembre 2011 avente ad oggetto: “Approvazione variante non sostanziale al PRGC per modifica art 12 e 55 delle N.T.A.”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 25 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione Variante non sostanziale al PRGC per la realizzazione dei parcheggi comunali e per modifica N.T.A.”;

Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 30 giugno 2016 avente ad oggetto: “Approvazione variante non sostanziale al PRGC per modifica tabella Eg5 - sottozona Eg9 e Eg10”;

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 30 settembre 2016 avente ad oggetto: “Progetto preliminare per la sostituzione delle condutture dell’acquedotto comunitario tratto "Nodo C (Roisan) - Chez Percher (Gignod)" - Approvazione variante non sostanziale ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 11/98 e s.m.i.”;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione variante non sostanziale al PRGC per ampliamento sottozona Ba10* e modifica sottozona Eg10”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26 marzo 2018 avente ad oggetto “Adozione variante non sostanziale n. 6 al PRGC”;

Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” e in particolare l’articolo 16 (Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG), comma 1, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte con la legge regionale 29 marzo 2018, n 5 “Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali”: “[...] *le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell’albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all’avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell’avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto*”;

Preso atto che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per estratto all’Albo Comunale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della l.r. n. 11/1998, dal 29.03.2018 al 13.05.2018;

Dato atto che dell’avvenuta adozione è stata data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale e locale e precisamente al settimanale “Il Corriere della Valle d’Aosta” in data 19.04.2018, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della l.r. n. 11/1998;

Dato atto inoltre che la medesima deliberazione è stata depositata in pubblica visione con gli atti della variante per 45 giorni consecutivi presso la segreteria del Comune, come risulta dall'attestazione del Sindaco prot. n. 2040 del 29.03.2018 che ne comprova l'effettuazione dalla medesima data e che pertanto il termine per la presentazione di eventuali osservazioni scadeva il giorno 13.05.2018;

Considerato che nei termini suddetti non sono pervenute opposizioni, osservazioni o proposte da parte dei cittadini;

Dato atto che con nota prot. n. 2039 del 29.03.2018 la deliberazione di Consiglio comunale n. 19/2018 sopra richiamata e gli atti inerenti la variante non sostanziale n. 6 al PRGC sono stati inoltrati all'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – Pianificazione territoriale ai fini dell'eventuale formulazione di proprie osservazioni;

Vista la nota prot. n. 7408/DDS del 09.05.2018 pervenuta il 09.05.2018 al prot. n. 2944 dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, riportante le seguenti osservazioni alla variante adottata:

- ✓ Ampliamento della sottozona Ad1 e Ae24: ai sensi dell'art. 16, comma1, della l.r. 11/1998, l'adozione della variante è subordinata alla concertazione con le strutture regionali competenti in materia di tutela beni culturali e di tutela del paesaggio. Dagli elaborati ricevuti non pare che tale concertazione sia stata effettuata, si chiede pertanto di attivare la suddetta concertazione prima dell'approvazione della variante in oggetto;
- ✓ Modifica all'art. 59: si chiede di modificare il comma7 nella seguente maniera: *“Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi è richiesta una superficie minima di 2000 mq.”*.
- ✓ Riduzione della sottozona Eg18* e nuova sottozona Eg18bis: si osserva che tale modificazione si configura come una variante sostanziale al PRG ai sensi della l.r. 11/1998, art 14, comma 2, lettera g). Si chiede pertanto al Comune di eliminare la nuova sottozona Eg18*bis. In alternativa, si propone di apporre sui mappali n. 118, 119 e 191 del foglio 35 un retino di speciale limitazione LM che preveda la possibilità di realizzare un cimitero per piccoli animali d'affezione.

Conseguentemente, nelle NTA dovrà essere eliminata la tabella della sottozona Eg18*bis ed integrata la tabella della sottozona Eg18: nella colonna della destinazione d'uso all'art. 10, dovrà essere inserito il *“comma 13, lettera a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse”* e nella colonna degli interventi, all'art. 8, comma 1, la *“lettera b), punto 4”* con la seguente nota *“Nella sottozona Eg18 individuata con il retino LM è ammessa la costruzione di cimiteri per piccoli animali d'affezione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24/08/2012 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28/6/2013 e dei relativi allegati.”*

Inoltre, nell'art. 55 delle NTA, al comma 11, le parole *“Nella sottozone Eg18 bis”* devono essere sostituite con le parole *“Nella sottozona Eg18 individuata con il retino LM”* e alla lettera a) devono essere eliminate le parole *“L'individuazione dell'area per”*. Infine nell'ultimo capoverso le parole *“Nella sottozona Eg18 bis”* devono essere sostituite con le parole *“Nell'area LM”*;

Dato atto che, in conseguenza alle suddette osservazioni, il tecnico incaricato arch. Giuffré Dayna, ha provveduto all'adeguamento degli elaborati tecnici costituenti la variante non sostanziale n. 6 al PRGC ed alla stesura dell'estratto della documentazione richiesta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela beni culturali e di tutela del paesaggio per la concertazione prevista dall'articolo 16, comma 1 della l.r. n. 11/1998, trasmettendoli agli uffici comunali in data 29.05.2018 prot. n. 3332;

Richiamata la nota prot. n. 3427 del 01.06.2018 con la quale veniva richiesta la concertazione ai sensi dall'articolo 16, comma 1 della l.r. n. 11/1998 relativamente all'ampliamento delle sottozone Ad1 e Ae24 all'Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Catalogo beni culturali – Ufficio concertazioni strumenti urbanistici;

Vista la nota prot. n. 4258 del 20.06.2018 pervenuta il 20.06.2018 al prot. n. 3810 dalla struttura regionale competente in materia di tutela beni culturali e di tutela del paesaggio, riportante le seguenti osservazioni alla concertazione richiesta:

“Per quanto di competenza, a seguito della richiesta in oggetto relativa alle zone Ad1 – “Mont- Joux” e Ae24 – “Tercinod, Les Fiou” nel comune di Gignod, questa struttura, esaminata la documentazione presentata, osserva quanto segue:

- ✓ Ad1 – “Mont-Joux” – la variazione della perimetrazione proposta è minima e volta a far coincidere il margine del nucleo storico con la base catastale al fine di poter applicare sul lotto la medesima disciplina urbanistica ed è compatibile con le esigenze di tutela;
- ✓ Ae24 – Tercinod, Les Fiou: pur facendo parte del Planet, i due toponimi della zona Ae24 contraddistinguono chiaramente i due hameau che, come risulta dalle carte del catasto d'impianto e dagli elenchi del Piano Territoriale Paesistico, erano nuclei separati e ben distinti. Il PRG vigente pur unificando nella medesima sottozona Ae24 i due abitati, in quanto aventi un'area a parcheggio/servizio comune e medesima disciplina urbanistica, è coerente con i contenuti di cui all'art. 36 delle N.T.A. del P.T.P. e con l'esigenza di salvaguardia della percezione del margine dei due nuclei garantendone la separazione visiva. Al contrario la perimetrazione proposta sconfinava sotto strada, in una parte di territorio agricolo da non considerare parte integrante dei due “hameau” e utile invece a garantirne la loro distinta percezione. Per tali considerazioni si reputa che la proposta di modifica della perimetrazione della zona Ae24 non sia compatibile con le esigenze di tutela dei margini dei nuclei di Tercinod e Les Fiou.

Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98, per quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole alla variazione della perimetrazione della zona Ad1 e parere negativo alla proposta di modifica per la zona Ae24.”;

Preso atto pertanto della necessità di procedere all'approvazione della suddetta variante non sostanziale n. 6 al PRGC con le integrazioni e le modificazioni richieste dalla Pianificazione territoriale (nota prot. n. 7408/DDS del 09.05.2018) nonché secondo i contenuti vincolanti espressi in sede di concertazione dal Catalogo beni culturali (nota prot. n. 4258 del 20.06.2018);

Richiamati gli elaborati costituenti la suddetta variante, redatti dal tecnico incaricato arch. Giuffré Dayna, di seguito elencati e modificati secondo le prescrizioni sopra richiamate, depositati presso l'ufficio unico tecnico – sede principale di Gignod:

- ✓ Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRGC (integrate con le disposizioni di variante);
- ✓ Relazione (relativa alla variante non sostanziale);
- ✓ Tav. P4 – zonizzazione variante

Considerato che la presente variante non sostanziale risulta coerente con le norme cogenti e prevalenti del P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13;

Preso atto del rispetto dell'iter procedurale previsto dall'articolo 16 della l.r. n. 11/1998;

Dato atto che ai sensi del richiamato articolo 16, comma 3, della l.r. n. 11/1998, la variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva;

Sentito il Consigliere Parisi Fabio che dichiara di astenersi in quanto ritiene che la zona Eg18, destinata a cimitero di animali, non sia servita da idonea accessibilità e da parcheggio e propone che i costi per l'urbanizzazione dell'area siano sostenuti dal privato;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. /

Astenuti: n. 1 (Parisi F.)

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 11/1998, la variante non sostanziale n. 6 al P.R.G.C. vigente adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26 marzo 2018, costituita dai seguenti elaborati predisposti dal tecnico incaricato arch. Giuffré Dayna, depositati presso l'ufficio unico tecnico – sede principale di Gignod:
 - ✓ Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRGC (integrate con le disposizioni di variante);
 - ✓ Relazione (relativa alla variante non sostanziale);
 - ✓ Tav. P4 – zonizzazione variante
2. di dare atto che la variante è coerente con le norme vigenti e cogenti del P.T.P.;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. n. 11/1998 la variante assumerà efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente deliberazione e che copia della variante e della deliberazione che l'approva dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia urbanistica entro trenta giorni;
4. di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/98, articolo 16, comma 3;
5. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to FARCOZ GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RENE' REY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio on line di questo comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.gignod.ao.it (art. 32 L.69/2009) dal 29/06/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Lì 29/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RENE' REY

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è esecutiva dal 29-giu-2018

Lì 29/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RENE' REY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 29/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RENE' REY